



**PROVINCIA OLBIA TEMPIO**  
SETTORE 5° - AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

Servizio 5E  
Pianificazione e Gestione Rifiuti

**DETERMINAZIONE N. 84 DEL 14.02.2014**

**Oggetto:** **Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29 sexies ed ex art. 29 nonies c.2 del D. Lgs. 152/06, all' impianto di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA – Cod. IPPC 5.3 e 5.4 - sito in loc. Spiritu Santu, Olbia. Titolare: Consorzio C.I.P.N.E.S. Gallura. Modifica sostanziale del provvedimento di A.I.A. di cui alla Det. N° 420 del 28.10.2011 e ss.mm.ii.**

**IL DIRIGENTE**

- RICHIAMATI** Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali);
- lo Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 14.06.2007;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), in particolare l'art. 1, che prevede l'applicazione alle Amministrazioni Provinciali delle disposizioni recate dal Decreto;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 42 del 6.4.2007;
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.;
- VISTO** Il Decreto del Commissario straordinario, Dott. Ing. Francesco Pirari, n.12 del 11.7.2013, con cui è stato conferito al Dott. Ing. Federico Ferrarese Ceruti l'incarico di direzione del Settore Ambiente e Sostenibilità;
- VISTA** la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e ss.mm.ii.;"
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale"

così come modificato dal D.Lgs. 29.6.2010 n. 128, con specifico riferimento alla parte II, titolo III-bis, artt. 29-bis e ss., disciplinante l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 29 gennaio 2007, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- VISTO il D.Lgs. 13 Gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE – discariche di rifiuti), indicante i requisiti tecnici (BAT) che le discariche di rifiuti devono avere ai sensi del titolo III bis del D.Lgs. 152/06;
- VISTO il D.M. 14.01.2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni";
- TENUTO CONTO dello scambio di informazioni tra Commissione Europea e industrie di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/CE;
- VISTO il Regolamento (CE) 761/2001 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- VISTO l'art. 22, comma 4) della Legge Regionale 11.5.2006, n. 4 che recita "Le province sono competenti al rilascio delle Autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e possono avvalersi per le relative istruttorie dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS)";
- VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)";
- VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- VISTE le Linee guida regionali in materia di A.I.A., di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 43/15 del 11.10.2006, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di A.I.A. e relativa modulistica di cui alla Determinazione d.s./d.a.n. 1763/II del 16.11.2006;
- VISTO il Decreto Interministeriale del 24.4.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo n.59/05, recante attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/25 del 10 Dicembre 2008 contenente Direttive in materia di "Disciplina regionale degli scarichi";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.15/22 del 13.4.2010 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato i "Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 3.8.2005";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.39/23 del 15.7.2008 disciplinante "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati";
- VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.73/7 del 23.12.2008;
- VISTO il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65 del 13.12.2012;
- VISTA la Circolare n. 1 del Comitato di coordinamento IPPC della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma Sardegna – 22 Settembre 2009;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 7.8.2012 in materia di procedure di Valutazione Ambientale, la quale sostituisce la D.G.R. n. 24/23 del 23 Aprile 2008, con particolare riferimento all'art. 13 dell'Allegato A disciplinante il coordinamento delle procedure V.I.A. – A.I.A.;
- VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (c.d. mille proroghe) con il quale è stato rinviato al 31 dicembre 2014 il divieto di ammettere in discarica i rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) maggiore di 13.000 kJ/kg.
- RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità della Provincia Olbia Tempio n. 420 del 28.10.2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA – Cod. IPPC 5.3 e 5.4 - sito in loc. Spirito Santu, Olbia. Titolare: CIPNES Gallura e i successivi aggiornamenti per modifiche non sostanziali:
- Determinazione n. 150 del 27.2.2012, finalizzata alla proroga della deroga di cui all'art. 4 della Det. n. 420 del 28.10.2011 al fine di consentire il conferimento temporaneo nella sezione C di biostabilizzazione dei rifiuti identificati dai CER 200108 e 200201 per una

quantità massima pari a 1600 t/mese, limitatamente ai soli flussi provenienti dal sub ambito D2 e non oltre il 30.04.2012;

- la Determinazione n. 572 del 8.8.2012, finalizzata a consentire il conferimento temporaneo nella sezione C di biostabilizzazione dei rifiuti identificati dai CER 200108 e 200201 per una quantità massima pari a 100 t/settimana, limitatamente ai soli flussi provenienti dal sub ambito D2 e non oltre il 30.9.2012;
- la Determinazione n. 657 del 17.9.2012, finalizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e delle relative opere ed infrastrutture connesse presso il corpo discarica;
- la Determinazione n. 430 del 26.7.2013, finalizzata a consentire l'aumento della potenzialità della sezione "D" di compostaggio di qualità;

VISTA la comunicazione e relativo progetto allegato, presentata dal Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna (CIPNES) - Gallura, prot. 3959 del 27.9.2012 (acclarata al prot. 28163 del 1.10.2012) di avvio, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 13 della D.G.R. 34/33 del 07.08.2012, delle procedure coordinate di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), in capo alla Regione Sardegna, Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni impatti e sistemi informativi (SAVI), e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in capo a questa Provincia, relativamente agli "Interventi di adeguamento funzionale dell'impianto di trattamento e smaltimento di R.S.U. e R.S.A. sito in Olbia loc. Spiritu Santu", già autorizzato con provvedimento di A.I.A. di cui alla Det. n. 420 del 28.10.2011;

VISTA la nota del CIPNES Gallura prot. 4021 del 2.10.2012 (acclarata al prot. 28728 del 4.10.2012) con la quale comunica l'avvenuta pubblicazione dell'avviso dell'avvio della procedura di V.I.A. e di A.I.A. sul quotidiano regionale "L'Unione Sarda" del 1.10.2012, ai sensi dell'art. 13, comma 3 dell'Allegato A alla D.G.R. 34/33 del 7.8.2012;

VISTA la nota del Servizio SAVI della Regione Sardegna prot. 24139 del 11.10.2012, di comunicazione dell'avvio del procedimento di V.I.A.;

RICHIAMATA la nota della Provincia Olbia Tempio prot. 29760 del 12.10.2012, di comunicazione dell'avvio del procedimento di rilascio di nuova A.I.A.;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità n. 789 del 7.11.2012 di costituzione di un gruppo di lavoro, finalizzato a svolgere l'istruttoria tecnica propedeutica al rilascio dell'A.I.A. in questione, dotato di specifiche competenze relativamente alle diverse componenti ambientali, composto da professionalità individuate nel Settore Ambiente e Sostenibilità;

RICHIAMATE le richieste di integrazioni trasmesse al proponente da questa Provincia con le

seguenti note:

- prot. 36242 del 13.12.2012 a seguito di istruttoria del gruppo di lavoro costituito con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità n. 789 del 7.11.2012;
- prot. 1165 del 15.1.2013 a seguito di richiesta di integrazione pervenuta dal Comune di Olbia con nota prot. 679 del 3.1.2013 (acclarata al prot. 425 del 8.1.2013);
- prot. 3902 del 12.2.2013 a seguito di ulteriore richiesta di integrazione pervenuta dal Comune di Olbia con nota prot. 15013 del 12.2.2013 (acclarata al prot. 3874 del 12.2.2013);

VISTE le integrazioni trasmesse dal proponente CIPNES Gallura con nota prot. 170 del 13.1.2012 (acclarata al prot. 994 del 14.1.2013) e nota prot. 188 del 15.1.2013 (acclarata al prot. 1115 del 15.1.2013), a seguito delle richieste di cui alla nota di questa Provincia prot. 36242 del 13.12.2012;

DATO ATTO che l'istanza del CIPNES Gallura di rilascio di nuova A.I.A. è stata presentata ai sensi dell'art. 29 nonies comma 2 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica progettuale di adeguamento funzionale dell'impianto di trattamento e smaltimento di R.S.U. e R.S.A. sito in Loc. Spiritu Santu nel comune di Olbia, consistente in:

- realizzazione di un nuovo modulo di discarica, per una volumetria complessiva di circa 164.000 m<sup>3</sup> atta a garantire il funzionamento dell'impianto di Spiritu Santu per ulteriori due anni con la previsione di un recapito di circa 143.000 t di rifiuti;
- realizzazione di una nuova linea atta al trattamento ed al recupero dei rifiuti inerti con potenzialità pari a 44.000 t/anno;

DATO ATTO che tale modifica è considerata sostanziale in quanto l'aumento volumetrico richiesto consente lo smaltimento di un quantitativo di rifiuti superiore a 25.000 t/anno, valore soglia per il quale è previsto il rilascio dell'A.I.A., e pertanto, in quanto tale, si applica l'art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs. 152/06;

PRESO ATTO che, trascorsi 60 giorni dalla presentazione al pubblico avvenuta in data 27.11.2012, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati in base a quanto previsto dal punto 12.2 delle Linee Guida regionali in materia di A.I.A. e ai sensi dell'art. 13 comma 6 della D.G.R. 34/33 del 7.8.2012;

VISTA la nota del SAVI della Regione Autonoma della Sardegna prot. 2522 del 1.2.2013 (acclarata al prot. 3049 del 01.02.2013) di convocazione per il giorno 21.2.2013

della Conferenza di Servizi istruttoria di cui all'art. 13 dell'Allegato A alla D.G.R. 34/33 del 7.8.2012 in ordine alla procedura di V.I.A.;

**RICHIAMATA** la nota di questa Provincia prot. 3164 del 4.2.2013 di convocazione della Conferenza di Servizi congiunta alla Conferenza istruttoria convocata dal SAVI con la nota suddetta prot. 2522 del 1.2.2013, prevista per il rilascio dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs. 152/06;

**RICHIAMATO** integralmente il verbale della Conferenza di Servizi del 21.2.2013, e relativi allegati, tenutasi a Cagliari presso gli uffici dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, finalizzata al rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di richiesta di modifica sostanziale dell'A.I.A. rilasciata con Determinazione n. 420 del 28.10.2011 all'impianto di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA – Cod. IPPC 5.3 e 5.4 - sito in loc. Spiritu Santu, Olbia;

**RILEVATO** che il Sindaco del Comune di Olbia non ha formulato prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/1934;

**VISTE** le integrazioni trasmesse dal proponente CIPNES Gallura con nota prot. 1626 del 17.4.2013 (acclarata al prot. 10002 del 18.4.2013) a seguito delle richieste di cui alla nota del SAVI prot. 4720 del 28.2.2013;

**VISTA** la nota prot. 15847 del 18.6.2013 con cui la Provincia Olbia Tempio rilasciava il proprio parere nell'ambito del procedimento di V.I.A., riguardante in particolare il sistema di gestione delle acque meteoriche superficiali e la gestione del percolato, rimandando ulteriori valutazioni nell'ambito del proprio procedimento di A.I.A.;

**PRESO ATTO** della nota dell'ARPAS dipartimento di Olbia Tempio, prot. 18549 del 9.7.2013 (acclarata al prot. 17893 del 10.7.2013) di trasmissione delle proprie osservazioni sulle integrazioni trasmesse dal CIPNES Gallura nel mese di Aprile a seguito della richiesta del SAVI, rilevanti notevoli criticità riferite al modello idrogeologico e ai recenti risultati del monitoraggio delle acque sotterranee, con conseguente necessità di ulteriori indagini nel sito, e con la quale, inoltre, rimanda, per le criticità esposte, il parere ex art. 29 quater comma 7 del D.Lgs. 152/06, in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo, ritenuto non esaustivo, successivamente agli esiti della V.I.A.;

**VISTA** la nota del SAVI prot. 16029 del 12.7.13 (acclarata al prot. 18302 del 15.7.13) con la quale a seguito delle osservazioni ARPAS relative alle integrazioni trasmesse dal CIPNES Gallura ad aprile e a seguito dei risultati del monitoraggio delle acque sotterranee del mese di maggio, chiedeva al CIPNES Gallura controdeduzioni alle

criticità rilevate;

- VISTA la nota del CIPNES Gallura prot. 3072 del 24.7.2013 (acclarata al prot. 19176 del 24.7.2013) di controdeduzioni alle osservazioni dell'Arpas di cui alla nota prot. 18549 del 9.7.2013;
- VISTA la nota dell'ARPAS dipartimento di Olbia Tempio prot. 21090 del 31.7.2013 (acclarata al prot. 19913 del 1.8.2013) con la quale, seppur ritenendo plausibile che l'intervento proposto, in rapporto all'estensione dell'intera discarica, non comporti ulteriori problematiche rispetto alla situazione attuale, purché venga esclusa l'interferenza della porzione di discarica in esercizio con le acque sotterranee intercettate dai pozzi di monte della discarica consortile, conferma sostanzialmente le criticità espresse con nota prot. 18549 del 9.7.13 rendendosi disponibile per incontri tecnici atti ad affrontare le problematiche rilevate;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/49 del 8.8.2013 avente ad oggetto: "Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto "Interventi di adeguamento funzionale dell'impianto per il trattamento e lo smaltimento di RSU e RSA sito in Olbia Località Spiritu Santu". Proponente: Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura" con cui la Regione Sardegna, facendo proprio il giudizio del SAVI che ha concluso l'istruttoria con una valutazione positiva in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto dal CIPNES Gallura, ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad Autorizzazione Integrata Ambientale, le prescrizioni elencate nel medesimo provvedimento, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Olbia, la Provincia di Olbia-Tempio, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Tempio e l'ARPAS;
- RICHIAMATA la nota di questa Provincia prot. 20540 del 9.8.2013 di richiesta di parere all'ARPAS dipartimento di Olbia Tempio relativamente al superamento delle condizioni vincolanti il parere espresso in sede di Conferenza di Servizi del 21.2.13 e di validazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), come integrato dal proponente e trasmesso con nota prot. 1626 del 17.4.2013, tenuto conto del giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento di ampliamento della discarica di Spiritu Santu di cui alla D.G.R. 33/49 del 8.8.2013;
- VISTA la nota del CIPNES Gallura prot. 3399 del 22.8.2013 (acclarata al prot. 21032 del 22.8.13) come rettificata con nota prot. 3525 del 6.9.13 (acclarata al prot. 22118 del 6.9.13) indicante in modo puntuale il recepimento delle prescrizioni contenute

nella V.I.A. di cui alla D.G.R. 33/49 del 8.8.2013 e relativa documentazione progettuale integrativa con la quale contestualmente chiede l'autorizzazione per l'attività di recupero R12 "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11" consistente nella cernita manuale/selezione sui rifiuti ingombranti in ingresso alla sezione G (codice C.E.R. 20.03.07), con finalità di recupero dei materiali riciclabili;

VISTE le richieste del CIPNES Gallura di inserimento di ulteriori codici CER nell'elenco dei rifiuti autorizzati per la Sezione A (Discarica) e per la Sezione C (Biostabilizzazione) pervenute con note prot. 4987 del 7.12.12, prot. 2281 del 31.5.13, prot. 3155 del 30.7.13 e prot. 3525 del 6.9.13;

VISTA la nota del CIPNES Gallura prot. 4096 del 17.10.2013 (acclarata al prot. 25769 del 17.10.2013) di presentazione degli schemi di calcolo della garanzia finanziaria relativa alla Sezione E (Piattaforma frazioni recuperabili) e G (Piattaforma ingombranti), con la quale il CIPNES Gallura contestualmente chiede, al fine dell'esatto calcolo delle garanzie finanziarie da prestare, di introdurre nell'attuale situazione autorizzativa delle due suddette Sezioni E e G la potenzialità di stoccaggio R13 (pari a 3000 t complessive) e la capacità di trattamento R12 (pari 9000 t/anno) e R3 (10.000 t/anno), prevedendo l'ampliamento della piattaforma attuale;

VISTE le note del CIPNES Gallura prot. 3814 del 27.9.2013 (acclarata al prot. 24184 del 1.10.2013) di comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione della vasca di raccolta del percolato e della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia, e prot. 4251 del 28.10.13 (acclarata al prot. 26660 del 29.10.13) di comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione delle opere idrauliche relative alla connessione degli esistenti sistemi di captazione del percolato e di regimazione delle acque di prima pioggia con le nuove vasche di raccolta;

RICHIAMATA la nota prot. 26696 del 29.10.2013 con cui la Provincia, non avendo avuto risposta alla nota prot. 20540 del 9.8.2013, dovendo provvedere ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990 e dell'art. 29-quater, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, ha convocato, per il giorno 6.11.2013, l'Arpas dipartimento di Olbia Tempio al fine di acquisire formale riscontro a quanto richiesto il 9.8.2013 in merito all'acquisizione, tra l'altro, del parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), incontro posticipato al 12.11.2013 su richiesta di Arpas prot. 29194 del 31.10.2013;

PRESO ATTO degli esiti della riunione tenutasi in data 12.11.2013 durante la quale l'Arpas anticipando sostanzialmente i contenuti dei pareri successivamente trasmessi in data 19.11.2013, ha rilevato una situazione critica di potenziale contaminazione del

sito di Spiritu Santu nel suo complesso, sul quale ricade anche la discarica comunale dismessa, attualmente in fase di collaudo di MISP, per la quale Arpas con precedente nota prot. 25943 del 26.9.2012 ha ipotizzato una presumibile inefficacia del sistema realizzato per isolare le fonti di inquinamento, potenziale causa, pertanto, del superamento delle CSC rilevate nei pozzi spia a servizio del monitoraggio della discarica consortile;

RITENUTO opportuno, stante la situazione di potenziale contaminazione del sito di Spiritu Santu, ponderare tutti gli interessi coinvolti con particolare riguardo alla tutela della collettività e dell'Ambiente e attendere ulteriori approfondimenti necessari per individuare le cause del superamento delle CSC atti ad escludere che l'intervento proposto non aggravi tale situazione;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 650 del 15.11.2013 "Adempimenti ex art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 finalizzati all'adozione di eventuali misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza nel sito di Spiritu Santu – Olbia e istituzione tavolo tecnico";

VISTA la nota prot. 31227 del 19.11.2013 con la quale l'Arpas, in riscontro alla richiesta della Provincia prot. 20540 del 9.8.2013, ha trasmesso il parere definitivo richiesto relativamente all'adeguamento funzionale dell'impianto di trattamento e smaltimento RSU/RSA, di cui al presente procedimento, ammettendo la realizzazione dell'intervento qualora *"il proponente accerti e dimostri quanto segue:*

1. *sia attestata l'integrità dell'impermeabilizzazione di fondo nei settori della discarica in coltivazione adiacenti all'area di intervento, e che verranno ricoperti dai nuovi abbancamenti;*
2. *non esista contaminazione a carico dei suoli in tutta l'area interessata dall'intervento;*
3. *non esista possibile interazione tra l'intervento proposto e le acque di falda contaminate;*
4. *l'intervento non pregiudichi e non interferisca con le future attività di risanamento e/o di messa in sicurezza del sito";*

VISTA la nota prot. 31229 del 19.11.2013 con la quale l'Arpas trasmetteva il parere relativamente al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dal CIPNES Gallura rilevando la necessità di ripresentare il documento a seguito di ulteriori integrazioni e modifiche;

RICHIAMATA la nota prot. 28971 del 25.11.2013 con la quale la Provincia ha inoltrato i due suddetti pareri Arpas (prott. 31227 e 31229 del 19.11.2013) al CIPNES Gallura,

per i conseguenti adempimenti di competenza;

VISTA la nota prot. 4726 del 27.11.2013 (acclarata al prot. 29550 del 2.12.2013) con la quale il CIPNES Gallura, a seguito del parere Arpas prot. 31227 del 19.11.2013, comunicava agli Enti competenti la disponibilità all'avvio delle indagini preliminari volte alla caratterizzazione dei suoli nell'area interessata dall'ampliamento;

DATO ATTO che in data 5.12.2013 si è svolto presso il Dipartimento di Sassari un incontro tecnico, tra l'Arpas e il proponente CIPNES Gallura, nel corso del quale si è discusso, affinato e condiviso il piano di indagini preliminari di cui sopra, come si rileva dalla nota prot. 5078 trasmessa dal proponente in data 19.12.2013 (acclarata al prot. 31173 del 20.12.2013);

VISTA la nota prot. 5000 del 13.12.2013 (acclarata al prot. 30631 del 13.12.2013) con la quale il CIPNES Gallura ha riscontrato il parere dell'Arpas di cui alla nota prot. 31227 del 19.11.2013 e contestualmente ha trasmesso agli Enti competenti i seguenti elaborati:

- *Fascicolo indagini geoelettriche* (datato 29.11.2013) a firma del Dott. Geol. Antonio D'Errico;
- *Indagini geoelettriche 2013 nel quadro degli studi precedenti e reinterpretazione del modello idrogeologico* (datato 29.11.2013) a firma del Prof. Geol. Pietro Antonio De Paola;
- *All. A.1.3 - Piano di monitoraggio e controllo + All. A.1.3.a Planimetria punti di campionamento e misura* (Rev. Dicembre 2013);

VISTA la nota prot. 77 del 10.01.2014 (acclarata al prot. 682 del 13.01.2014) con la quale il CIPNES Gallura ha trasmesso agli Enti competenti la Relazione tecnica a firma dell'Ing. Katia Alfano, dal titolo "*Indagini in situ finalizzate alla determinazione di potenziale contaminazione a carico della matrice ambientale "suolo superficiale"*" (datata 24.12.2013) e relativi allegati tecnici: All. 1 - Planimetria campionamenti, All.2 - Rapporti di prova analitici redatti da Eurolab Srl del 23.12.2013;

PRESO ATTO che relativamente alla possibile contaminazione a carico dei suoli nell'area interessata dall'ampliamento, nel rapporto conclusivo presentato si attesta che "*..omissis.. dalla valutazione dei risultati analitici, che il sito per quanto riguarda il top soil non presenta inquinamento e che tutti i parametri considerati rientrano nei limiti dalla normativa, ovvero entro limiti della colonna B tab.1 dell'All. V alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Per quanto riguarda il soil gas non esistendo dei limiti legislativi normati sono stati presi come riferimento i valori tipici di riferimento del terreno delle Linee Guida Apat – Manuale di indagini ambientali nei*



*siti contaminati, e si è riscontrato che i valori rientrano nella composizione indicativa di gas di suolo in condizioni naturali."*

- PRESO ATTO che relativamente alla tenuta idraulica dell'impermeabilizzazione di fondo nell'elaborato a firma del Prof. Geol. Pietro Antonio De Paola, si attesta che *"Le indagini elettrotomografiche eseguite sul corpo della discarica CIPNES (v. sez. nn. 9, 14, 13, 12, 3, 4, 7, 5, 15) hanno evidenziato, al di sotto del corpo dei rifiuti già abbancati e caratterizzati prevalentemente da bassa resistività, un elettrostrato continuo ed omogeneo caratterizzato da alta resistività corrispondente al fondo della discarica. La continuità dell'elettrostrato e la sua alta resistività, confermate dalle n. 9 tomografie eseguite, possono essere interpretate come effetto della impermeabilizzazione di fondo della discarica e della sua tenuta idraulica"*;
- PRESO ATTO che relativamente alla possibile interazione tra l'intervento proposto e le acque di falda contaminate nonché con le future attività di risanamento e/o di messa in sicurezza del sito, il proponente esclude tali interazioni nel rispetto da parte del progetto presentato di quanto prescritto nel D.Lgs. 36/2003 ed evidenziando che i recenti approfondimenti sul modello idrogeologico del dicembre 2013 dimostrano che l'area di ampliamento si trova a monte idrogeologico del corpo discarica consortile, in prossimità dello spartiacque del bacino imbrifero ed è caratterizzata da una falda superficiale esigua (quasi inesistente);
- RICHIAMATA la nota prot. 31293 del 20.12.2013 con la quale la Provincia riscontrava la nota del CIPNES Gallura prot. 5000 del 13.12.2013 e contestualmente convocava un incontro tecnico con il proponente e l'Arpas per il giorno 16.01.2014 finalizzato, tra l'altro, ad acquisire il parere definitivo dell'Arpas sull'ultima versione del Piano di Monitoraggio e Controllo trasmessa dal CIPNES nel mese di dicembre, incontro posticipato su richieste di Arpas prot. 871 del 14.1.2014 (acclarata al prot. 893 del 14.1.2014) e prot. 2489 del 30.1.2014 (acclarata al prot. 2369 del 30.1.2014) al giorno 5.2.2014;
- VISTA la nota prot. 403 del 31.1.2014 (acclarata al prot. 247 del 31.1.2014) con la quale il CIPNES Gallura sollecitava urgentemente la conclusione del procedimento autorizzativo e il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- PRESO ATTO degli esiti dell'incontro del 5.2.2014 durante il quale l'Arpas ha anticipato il parere di competenza sul PMC (Rev. Dicembre 2013) e puntualmente illustrato al proponente le integrazioni da apportare atte a rendere lo stesso perfettamente corrispondente al modello di cui alle linee guida APAT/ARPA del 2007, producibili in tempi rapidi, come dichiarato dallo stesso CIPNES Gallura, nel corso della riunione del 5.2.2014;

- VISTA la nota dell'Arpas prot. 3094 del 5.2.2014 (acclarata al prot. 2858 del 6.2.2014) di parere sul PMC (Rev. Dicembre 2013), riportante quanto anticipato nella suddetta riunione del 5.2.2014 e in cui l'Arpas rileva che le attuali conoscenze sul modello idrogeologico dell'area non permettono di definire l'ubicazione dei nuovi piezometri di monitoraggio rimandando tale aspetto alla definizione del modello idrogeologico;
- VISTA la nota dell'Arpas prot. 3896 del 13.2.2014 (acclarata al prot. 3521 del 13.2.2014) di parere sulla documentazione tecnica trasmessa dal CIPNES Gallura con nota prot. 5000 del 13.12.2013 e relativa alle indagini geoelettriche eseguite e reinterpretazione del modello idrogeologico a cura del Prof. Geol. Pietro Antonio De Paola, da cui si evince, per quanto attiene il presente procedimento, che le risposte geoelettriche sono state interpretate con ragionevole precisione e si condivide l'esigenza, espressa anche dal consulente del CIPNES Gallura, di un approfondimento delle indagini per affinare il modello idrogeologico per quanto concerne soprattutto la circolazione idrica profonda;
- RITENUTO che in attesa della definizione del modello idrogeologico del sito di Spiritu Santu, il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) potrà essere periodicamente aggiornato dal gestore a seguito delle risultanze degli studi e dei monitoraggi sul sito di Spiritu Santu e sottoposto ad Arpas e alla Provincia per la validazione e approvazione, così come unanimemente condiviso anche dagli Enti competenti nel corso della Conferenza di servizi del 21.2.2013;
- RITENUTO che in ottemperanza alla prescrizione n. 15 lettera e) inserita nella D.G.R. 33/49 del 8.8.2013 di VIA, il Tavolo Tecnico, già istituito con determinazione n. 650 del 15.11.2013, dovrà avere anche il compito di coordinare e seguire l'implementazione degli studi di affinamento del modello idrogeologico del sito di Spiritu Santu svolti dal CIPNES Gallura e dal Comune di Olbia;
- VISTA la documentazione tecnica istruttoria datata 11.2.2014 redatta dal gruppo di lavoro costituito con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità n. 789 del 07.11.2012, allo scopo di svolgere l'istruttoria tecnica propedeutica al rilascio dell'A.I.A. in questione, composta da: *Relazione tecnica istruttoria*, All.A – *Quadro informativo e ambientale*, All.B – *Quadro prescrittivo*, All.C – *Elenco codici CER ammissibili in impianto*, che seppur non allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- VISTA la relativa proposta di provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del Responsabile del procedimento datata 14.2.2014, che seppur non allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- PRESO ATTO di quanto riportato nella suddetta documentazione istruttoria e in particolare degli



elementi di criticità rilevati e riguardanti l'impianto IPPC nel suo complesso, per le quali soluzioni, finalizzate al rilascio del presente provvedimento di A.I.A., si è opportunamente adeguato il quadro prescrittivo complessivo alla nuova situazione di fatto venutasi a creare al fine di ottimizzare la gestione dell'impianto in un'ottica di prevenzione e protezione, tenuto conto degli ulteriori interessi pubblici coinvolti atti a non compromettere il servizio di smaltimento dei RSU/RSA provenienti dal sub ambito di Olbia;

RITENUTO per quanto sopra di dar seguito alla D.G.R. 33/49 del 8.8.2013 di V.I.A. dell'intervento oggetto del presente provvedimento, trasmessa in data 1.10.2013 al prot. 24218, in ottemperanza al disposto della D.G.R. 34/33 del 7.8.2012, che al comma 11, dell'art. 13 (Coordinamento procedure V.I.A. - A.I.A) dispone: *"Entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 10 (deliberazione relativa al giudizio di compatibilità ambientale n.d.r.) la Provincia rilascia il provvedimento di AIA. Qualora il giudizio di compatibilità ambientale sia negativo, la Provincia provvede al diniego dell'AIA."*

DATO ATTO che il ritardo rispetto a quanto riportato nella D.G.R. 34/33 del 7.8.2012 e in generale sui tempi di conclusione del procedimento sia da ricondursi, a seguito del perdurare delle criticità del sito di Spiritu Santu evidenziate da Arpas, nel riserbo da parte della Provincia di escludere senza alcun ragionevole dubbio la presenza di eventuali ragioni ostative al suo immediato rilascio e conseguentemente attendere il parere definitivo dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente anche ai sensi dell'art. 29 quater c.7 del D.Lgs. 152/06 in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dal proponente senza il quale il provvedimento non produrrebbe i suoi effetti di legge, come peraltro evidenziato dalla Provincia al proponente e agli Enti competenti con nota prot. 31293 del 20.12.2013;

DATO ATTO per quanto sopra esposto che l'allungamento dei tempi di conclusione del procedimento sia stato imposto da straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria a tutela dell'interesse collettivo di tutela ambientale;

DATO ATTO che l'ampliamento della discarica è previsto nelle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani, di cui alla D.G.R. 73/7 del 20.12.2008, per la sola volumetria atta a soddisfare le esigenze del periodo transitorio;

PRESO ATTO della nota del CIPNES Gallura prot. 5177 del 21.12.2012 (acclarata al prot. 37164 del 21.12.2012) di trasmissione della ricevuta di pagamento della tariffa relativa all'istruttoria per il rilascio dell'A.I.A.;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi del 21.2.2013:  
- non ha approvato la realizzazione dell'impianto di recupero inerti, seppur

ricompreso nell'istanza di A.I.A.;

- non ha espresso il proprio parere in merito alle modifiche proposte dal CIPNES Gallura con la nota prot. 3399 del 22.8.13, come rettificata con nota prot. 3525 del 6.9.13, e prot. 4096 del 17.10.2013 relativamente alla Sezione E (Piattaforma frazioni recuperabili) e Sezione G (Piattaforma ingombranti), perché non ricomprese nell'istanza di A.I.A.;

RITENUTO pertanto di rimandare le valutazioni di merito relativamente alle suddette proposte di modifica dell'impianto IPPC, successivamente l'emissione del presente provvedimento, al fine di coinvolgere gli Enti a vario titolo interessati;

RITENUTO di accogliere le richieste del CIPNES Gallura di inserimento di ulteriori codici CER presso l'impianto IPPC e conseguentemente di aggiornare l'elenco dei codici ammissibili con i seguenti CER 200306 – 090801 – 190802 – 190901 – 190904 – 190905 – 020304;

PRESO ATTO della nota del CIPNES Gallura prot. 4969 del 5.12.2012 (acclarata al prot. 35634 del 7.12.2012) di comunicazione del nominativo del nuovo Dirigente del Settore Igiene Ambientale del medesimo Consorzio nonché responsabile tecnico e referente dell'impianto IPPC oggetto del presente provvedimento, nella persona del Dott. Ing. Giovanni Maurelli;

PRESO ATTO che il sistema di gestione ambientale dell'impianto in oggetto risulta a norma UNI EN ISO 14001, come da Certificato n. 6643 emesso in ultimo in data 5.10.2012 da Certiquality s.r.l. (scadenza 4.10.2015);

RITENUTO di dover provvedere in merito

#### D E T E R M I N A

ART.1 Si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 sexies, 29 nonies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 22 comma 4) della L.R. 11.05.2006, n.4 al Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna (CIPNES) - Gallura per l'esercizio delle attività IPPC Codici 5.3 e 5.4 (Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06) presso l'impianto di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA sito in loc. Spiritu Santu, Comune di Olbia, a seguito della modifica sostanziale proposta al medesimo impianto autorizzato con A.I.A. di cui alla Determinazione n. 420 del 28.10.2011 e ss.mm.ii., consistente nell'ampliamento del corpo discarica (Sezione A) per una superficie pari a 6.000 m<sup>2</sup> (0,6 Ha) e nella realizzazione delle opere ad esso funzionali, consistente in n. 8 lotti di altezza costante di 2,00 m per un incremento di altezza di 16,00 m, per una volumetria complessiva di 164.000 m<sup>3</sup> con

la previsione di un recapito di rifiuti di circa 143.000 t, seguendo l'attuale geometria del lato Ovest della discarica e mantenendo pendenze similari a quelle degli altri lotti già coltivati. Le restanti sezioni mantengono l'assetto impiantistico e strutturale preesistente

L'impianto IPPC, di estensione totale pari a 301.097 m<sup>2</sup> (30,11 Ha), è articolato in sette sezioni ed è autorizzato a svolgere le seguenti operazioni per le rispettive potenzialità:

Sezione	Attività IPPC	Operazioni autorizzate	Potenzialità autorizzata
A	Codice IPPC 5.4 Discariche, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti > 10 t/g o con capacità totale > 25.000 t	D1	A1. <b>Modulo I</b> (esaurito): volumetria netta totale pari a 836.000 m <sup>3</sup> . A2. <b>Modulo II</b> (in esaurimento): volumetria netta totale pari a 701.714 m <sup>3</sup> . A3. <b>Modulo III</b> (da realizzare): volumetria netta totale pari a 164.000 m <sup>3</sup> con capacità complessiva pari a 143.000 t.
B e C	Codice IPPC 5.3 Impianto per il trattamento di rifiuti non pericolosi con produzione di compost grigio, scarti e sovralli: (sezione di selezione, triturazione e biostabilizzazione)	D8 - D9	108.000 t/anno 16.000 t/mese
D	Compostaggio di qualità	R3	12.500 t/anno 240 t/sett
E	Piattaforma di valorizzazione delle frazioni differenziate	R13 - R3	R3: (solo per la carta/cartone): 3.000 t/anno  R 13: E1 carta: 3.000 t/anno E2 vetro: 2.000 t/anno E3 metallo: 5.000 t/anno E4 plastica: 3.000 t/anno E5 legno: 1.000 t/anno
F	Impianto per il recupero energetico del biogas da discarica	R1	Potenza termica immessa: 2,7 MW
G	Piattaforma dei rifiuti ingombranti	R13 - D15	2.500 t/anno

Presso ognuna delle suddette sezioni potranno essere conferiti esclusivamente le tipologie di rifiuti individuate dai codici CER riportati nell'**Allegato C** alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2           **PRESCRIZIONI V.I.A.** Il gestore dell'impianto è obbligato al rispetto delle prescrizioni stabilite nella Delibera di Giunta Regionale n. 33/49 del 8.8.2013, relativa alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale.

ART. 3           **QUADRO PRESCRITTIVO.** Il gestore è obbligato al rispetto di quanto riportato nel presente provvedimento e nel Quadro prescrittivo di cui all'**Allegato B** alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Per quanto non specificamente indicato, si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente.

ART. 4           **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.** Il gestore dovrà rispettare quanto prescritto nel Piano di monitoraggio e controllo di cui all'**Allegato D** al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale.

Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente il proponente dovrà trasmettere all'Arpas e a questa Provincia una nuova versione del PMC comprensiva di quanto indicato nel parere Arpas prot. 3094 del 5.2.2014. L'efficacia della presente autorizzazione, per quanto attiene l'esercizio dell'impianto, è sospesa fino alla relativa approvazione da parte di questa Provincia.

In attesa della definizione del modello idrogeologico del sito di Spiritu Santu, il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) di cui all'Allegato D potrà essere periodicamente aggiornato a seguito delle risultanze degli studi e dei monitoraggi sul sito di Spiritu Santu, così come condivisi dal Tavolo Tecnico istituito di cui al successivo articolo 14 del presente provvedimento.

Le versioni del PMC revisionate successivamente dovranno essere validate dall'Arpas e approvate da questa Provincia entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della proposta di PMC da parte del gestore.

Il gestore dovrà rispettare quanto prescritto nel Piano di monitoraggio e controllo. In particolare, il gestore dovrà rispettare le modalità e la frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/06.

Il Piano di monitoraggio e controllo deve indicare, altresì, la tempistica dei controlli programmati da parte dell'ARPAS, per i quali il titolare dovrà versare i relativi oneri, nelle modalità di cui al successivo art. 9.

Tutte le successive variazioni che il gestore intende proporre in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc. dovranno essere comunicate alla Provincia Olbia Tempio e all'ARPAS; una volta approvate dalla Provincia a seguito di validazione dell'Arpas, esse costituiranno modifica del Piano

di Monitoraggio e Controllo.

I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio della sezione impiantistica oggetto di controllo; in occasione dei controlli si dovrà sempre provvedere a registrare le caratteristiche di marcia della sezione impiantistica interessata dal controllo stesso.

E' fatta salva la facoltà dell'Arpas Dipartimento di Olbia Tempio, di richiedere, in qualunque momento, anche a seguito dei controlli di competenza, una modifica del PMC, finalizzata a ottimizzare i controlli relativamente a tutte le matrici ambientali per prevenire rischi per l'ambiente.

**ART. 5 DURATA DELL'A.I.A.** La presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di rilascio del presente provvedimento, qualora il Gestore mantenga la certificazione Ambientale di cui al certificato ISO 14001, diversamente avrà validità di cinque anni.

È fatta eccezione per la fase di gestione operativa della Sezione di discarica, per la quale la presente autorizzazione avrà validità sino all'esaurimento della capacità di abbancamento autorizzata.

Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. n.152/06, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata alla Provincia di Olbia Tempio sei mesi prima della citata scadenza.

**ART. 6 RIESAME E REVOCA DELL'A.I.A.** La Provincia di Olbia Tempio procederà al riesame del presente provvedimento, qualora si verificino le condizioni indicate nell'art. 29-octies, comma 4, del D.Lgs. n.152/06. In particolare la Provincia di Olbia Tempio provvederà al riesame del presente provvedimento, anche su proposta dell'Arpas, qualora nell'ambito delle sue funzioni di controllo ambientale rilevi stati di inquinamento tali da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nel presente provvedimento.

E' fatta salva la facoltà di questa Provincia di provvedere, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990, alla revoca del presente provvedimento qualora gli organi tecnici preposti al controllo accertino situazioni di pericolo o di danno per l'Ambiente da attribuirsi alle attività dell'impianto IPPC, oggetto del presente provvedimento.

**ART. 7 MODIFICA DELL'IMPIANTO E VARIAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE.** Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n.152/06, il titolare è tenuto a comunicare alla Provincia di Olbia Tempio le modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo Decreto.

La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del citato Decreto, ne dà notizia al titolare entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Decorso tale termine, il titolare può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del titolare o a seguito della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, risultino sostanziali, il titolare invia alla Provincia una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.152/06.

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Provincia, anche nelle forme dell'autocertificazione.

#### ART. 8

**OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.** Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, è tenuto a trasmettere alla Provincia di Olbia Tempio la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. n.152/06.

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il gestore invia alla Provincia di Olbia Tempio, all'Arpas e al Comune di Olbia i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo, integrato così come previsto al precedente articolo 4.

Il titolare è tenuto a redigere annualmente un Rapporto ambientale descrittivo del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Tale rapporto dovrà essere inviato, in formato digitale (tale da permettere l'elaborazione dei dati) e cartaceo, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Provincia di Olbia Tempio, ARPAS alla Regione Autonoma della Sardegna ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA.

Così come disposto dall'art.29-undecies, comma 1, del D.Lgs. n.152/06 e dall'art.5 del Regolamento CE 166/2006, esso dovrà contenere i dati ambientali relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo riferiti all'anno precedente nonché la verifica della loro conformità rispetto ai limiti puntuali ed alle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera l) del D.Lgs. n.36/03, esso dovrà

risultare completo di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di sorveglianza e controllo, oltre ai dati di cui all'Allegato 2, punto 1, ultimo comma del D.Lgs. n.36/03.

In particolare, oltre a quanto sopra enunciato, il rapporto ambientale annuale dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) quantità, tipologia e codice CER dei rifiuti pervenuti (dati disaggregati mensilmente per codice CER e Comune, o altro soggetto, di provenienza);
- b) quantità, tipologia e codice CER dei rifiuti trattati o smaltiti complessivamente (dati disaggregati mensilmente per Codice CER e per le singole sezioni d'impianto);
- c) quantità, tipologia, codice CER e destinazione dei rifiuti in messa in riserva presso la sezione E (piattaforma di valorizzazione delle frazioni differenziate) e G (piattaforma ingombranti) avviati al recupero presso impianti autorizzati (dati disaggregati al fine della verifica della durata temporale della messa in riserva che non può essere superiore all'anno solare dalla loro presa in carico);
- d) schemi di flusso con bilancio di massa (per ogni singola sezione d'impianto);
- e) volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura provvisoria/definitiva della discarica;
- f) tariffe di conferimento;
- g) andamento dei flussi e del volume di percolato (mc/anno) e relative procedure di trattamento e smaltimento;
- h) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;
- i) volume occupato e capacità residua nominale della discarica - al netto ed al lordo della copertura;
- j) quote raggiunte dall'abbancamento;
- k) riepilogo dei risultati dei controlli effettuati sulle diverse matrici ambientali con evidenziate le eventuali situazioni di criticità rilevate e gli interventi posti in essere per la loro risoluzione;
- l) risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti, ai fini della loro ammissibilità nelle varie sezioni dell'impianto.

Il gestore è inoltre tenuto al rispetto delle comunicazioni indicate nell'**Allegato B** "Quadro prescrittivo" con specifico riferimento alla sezione "O – Obblighi di comunicazioni".

ART. 9

**ONERI DI CONTROLLO.** Il gestore è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24.04.2008.

Il titolare è tenuto a comunicare ad ARPAS ed alla Provincia di Olbia Tempio, entro 15 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il calcolo degli oneri relativi alle attività di controllo, al fine di consentire la verifica degli stessi.

Dopo la validazione da parte di ARPAS, la quietanza della prima annualità dovrà essere allegata alla comunicazione di cui all'art.29-decies, comma 1, del D.Lgs.n.152/06 e versata sul seguente conto corrente:

- Tesoriere: Unicredit S.P.A. Cod.Fisc. e P.IVA 00348170101.
- Codice IBAN: IT 87 J 02008 04810 000401270368.

Ai fini dei successivi controlli annuali programmati e riportati nel Piano di monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.

ART. 10

**FIDEIUSSIONE.** Il titolare prima dell'inizio dei conferimenti nel modulo oggetto dell'ampliamento, dovrà presentare all'amministrazione provinciale le garanzie finanziarie a copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, all'esercizio di tutte le sezioni dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, eccetto la sezione di recupero del biogas (Sezione F), nonché a copertura del risarcimento di eventuali danni all'ambiente determinati da inadempienze e da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale.

Le stesse dovranno essere predisposte in conformità alla delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15.7.2008.

Le garanzie fideiussorie relative alla sezione discarica dovranno essere calcolate per l'intera volumetria autorizzata di cui all'art. 1 e riferirsi sia alla gestione operativa che post-operativa della stessa. Le garanzie fideiussorie relative alla gestione operativa della sezione discarica dovranno uniformarsi a quanto previsto al precedente art. 5, comma 2, del presente provvedimento.

L'efficacia della presente autorizzazione, per quanto attiene l'esercizio dell'impianto, è sospesa fino alla comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

ART. 11

**ALTRI OBBLIGHI.** Il gestore è tenuto all'osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.152/06 e delle Linee guida regionali in materia di A.I.A..

Ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 29-decies, comma 5, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Il gestore sensi del D.Lgs. 152/06, art. 29-decies, comma 3, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, è tenuto ad informare tempestivamente questa Provincia e l'Arpas sull'evento incidentale, nonché a comunicare i risultati dei controlli sulle emissioni relative all'impianto. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 in caso di potenziale inquinamento.

Per evitare la possibilità di incendi è necessaria la puntuale applicazione delle "Prescrizioni Regionali di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'insacco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, comma 3 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353" e di cui all'allegato alla D.G.R. n. 16/20 del 9.04.2013.

Copia del presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

Il titolare è tenuto ad ottemperare all'obbligo di cui all'art.3, commi 24 e seguenti, della Legge n. 549 del 28 dicembre 1995 (tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

#### ART. 12

**INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI E SANZIONI.** L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate per quanto di competenza dalla Provincia di Olbia Tempio e dall'ARPAS. In particolare ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAS) accerta, secondo quanto previsto e programmato nel Piano di Monitoraggio e Controllo e con oneri a carico del titolare:

- il rispetto delle condizioni della presente Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli a carico del titolare, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite di emissione;
- che il titolare abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente,



tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie l'autorità competente procederà secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'A.I.A. ed alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices del D.Lgs. n.152/06.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/06, non espressamente citate dal presente provvedimento, determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla Parte IV, Titolo VI, Capo I e dalla Parte III, Titolo V, Capi I e II di tale Decreto.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/03, non espressamente citate dal presente provvedimento, determina l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.16 del medesimo Decreto.


**ART. 13**

**AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE.** La presente autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/2006 sostituisce l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. 420 del 28.10.2011 e i successivi aggiornamenti, e comprende l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e allo smaltimento e recupero dei rifiuti nelle tipologie e modalità indicate nel presente provvedimento.

Sono fatte salve ulteriori autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti, così come previste dalle norme vigenti di settore, non ricomprese nel presente provvedimento.

**ART. 14**

**TAVOLO TECNICO.** Il Tavolo Tecnico istituito con Determinazione n.650 del 15.11.2013, coordinato da questa Provincia con il CIPNES Gallura, l'Arpas e il Comune di Olbia, in qualità di Ente gestore/titolare della discarica dismessa adiacente alla discarica consortile e attualmente in MISP (messa in sicurezza permanente), ottempera alla prescrizione n. 15 lettera e) della D.G.R. 33/49 del 8.8.2013 di giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto presentato dal CIPNES Gallura di



adeguamento funzionale dell'impianto per il trattamento e lo smaltimento di RSU e RSA sito in Olbia loc. Spiritu Santu.

ART. 15 **RICORSO.** Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

ART. 16 **DATI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.** Ai sensi degli artt. 29-quarter, comma 13, ed 29-decies, comma 2, del D.Lgs. n.152/06, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Olbia Tempio, nonché presso l'Ufficio Pianificazione e Gestione Rifiuti dell'amministrazione provinciale, sito in via Nanni 17/19, Olbia.

ART. 17 **ALLEGATI.** Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti allegati:

- A. Quadro informativo e ambientale (pagine n. 27)
- B. Quadro prescrittivo (pagine n. 35)
- C. Elenco CER ammissibili in impianto (pagine n.5)
- D. Piano di Monitoraggio e Controllo (pagine n. 44 e un allegato)

ART. 18 **TRASMISSIONE DELL'ATTO.** Copia della presente autorizzazione, per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza, viene trasmessa a:

- C.I.P.N.E.S. Gallura;
- Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- ISPRA;
- Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio;
- Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Sostenibilità ambientale e valutazioni impatti;
- ARPAS Direzione Tecnico Scientifica;
- ARPAS Dipartimento di Olbia Tempio;
- Comune di Olbia;
- ASL n.2 Olbia.

Resp. Procedimento  
Dott.ssa Paola Madau



Il Dirigente del Settore  
Ing. Federico Ferrarese Ceruti



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

Che la presente determinazione dirigenziale n. 84 del 14.2.2014 avente ad oggetto *"Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29 sexies ed ex art. 29 nonies c.2 del D. Lgs. 152/06, all' impianto di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA – Cod. IPPC 5.3 e 5.4 - sito in loc. Spiritu Santu, Olbia. Titolare: Consorzio C.I.P.N.E.S. Gallura. Modifica sostanziale del provvedimento di A.I.A. di cui alla Det. N° 420 del 28.10.2011 e ss.mm.ii."* viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal



Il Dirigente del Settore  
Ing. Federico Ferrarese Ceruti